

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2180 del 12/05/2020
Oggetto	FE17A0030 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO E IRRIGUO IN VIA CAVO, NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) - RICHIEDENTE: DITTA GOLINELLI GIACOMO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2257 del 12/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE17A0030
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
ZOOTECNICO E IRRIGUO IN VIA CAVO, NEL COMUNE DI MIRANDOLA
(MO)
RICHIEDENTE: DITTA GOLINELLI GIACOMO

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DEL-2019-102 del 7/10/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 1225/2001, DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 21/10/2019 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE domanda di variante non sostanziale della precedente domanda di concessione presentata in data 11/10/2017 a nome della Ditta individuale Golinelli Giacomo (C.F. GLNGCM86M29A944N, P.IVA 03192930364) con sede in Via Statale Nord n. 116 nel Comune di Mirandola (MO) ed acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2017/11603 in pari data;
- la domanda di concessione originaria prevedeva la realizzazione di due nuovi pozzi da perforare nei terreni di proprietà del richiedente fino ad una profondità di 25 m per una portata massima di 5,0 l/s ciascuno ed un volume annuo complessivo di 12.000 mc, finalizzata a soddisfare i fabbisogni idrici di un nuovo allevamento di suini da realizzarsi in Via Cavo, nel Comune di Mirandola;
- a seguito dell'istruttoria eseguita da questo Servizio, con Determinazione n. DET/AMB/2018/4611 del 11/09/2018 è stata autorizzata la realizzazione dei due pozzi in oggetto;
- la validità della Determinazione di cui sopra (6 mesi prorogabili per una massimo di ulteriori 6 mesi) è decorsa inutilmente a causa di modifiche apportate al progetto originario ed alla conseguente necessità di aggiornare le autorizzazioni già acquisite;
- il nuovo progetto ha introdotto alcune modifiche non sostanziali riguardanti le opere di derivazione di acque sotterranee e l'utilizzo della risorsa nell'ambito dell'allevamento zootecnico;
- la Ditta richiedente ha pertanto presentata nuova domanda di concessione, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/1662102 del 21/10/2019 al fine di aggiornare la richiesta originaria e acquisire nuova autorizzazione alla perforazione dei pozzi;
- con Determinazione n. DET-AMB-2019-5916 del 19/12/2019 questo Servizio ha rilasciato al richiedente Azienda Agricola Golinelli Giacomo nuova autorizzazione alla perforazione dei pozzi finalizzata al rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2020/7357 del 17/10/2020, il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione dei pozzi in oggetto;

- con successiva lettera acquisita al prot. n. PG/2020/18886 del 5/02/2020, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente che:

- la domanda di concessione in oggetto, finalizzata a soddisfare i fabbisogni idrici di un nuovo allevamento suinicolo con la potenzialità di 2970 capi di suini da ingrasso ubicato in Via Cavo, località Casella, nel Comune di Mirandola (MO);
- i fabbisogni totali pari a 12.000 mc/anno sono destinati all'uso zootecnico (diluizione dei mangimi e lavaggio impianti) nella misura di 8.500 mc/anno ed all'irrigazione del verde aziendale per i restanti 3.500 mc/anno;
- i due pozzi verranno utilizzati in modo alternativo e soddisferanno separatamente i fabbisogni aziendali ad uso zootecnico e quelli ad uso irrigazione;
- il progetto del verde aziendale prevede un impianto di essenze arboree ed arbustive su una superficie pari a circa 6.200 mq;
- l'azienda agricola richiedente gestisce mediante contratti di affitto e comodato d'uso 146,80 Ha di terreno agricolo funzionalmente asserviti all'allevamento;
- l'acquifero che si intende sfruttare è inquadrabile nel Complesso acquifero A1 secondo lo schema idrostratigrafico definito nello studio Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna (RER-ENI, 1998);

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata che:

- i due pozzi sono stati realizzati in Via Cavo 23/A, nel Comune di Mirandola (MO), su terreni di proprietà del richiedente censiti al Foglio 78, Mappale 45 (ex mappale 39) del Catasto Fabbricati comunale;
- i pozzi sono individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=670402, Y=974420 (pozzo 1) e X=670422, Y=974416 (pozzo 2);
- i pozzi hanno medesime caratteristiche, di seguito riassunte:
 - profondità 25 m
 - diametro 125 mm (esterno)
 - materiale pozzo PVC
 - tratto filtrato da – 20 a – 25 m
 - pompa sommersa LOWARA 16GS40
 - potenza 4 kW
 - portata massima 5 l/s
- teste pozzo all'interno di pozzetti interrati delle dimensioni di 100 x 100 x 80 cm con coperchio in lamiera;
- la stratigrafia riscontrata durante le perforazioni consiste in argille e limi argillosi da piano campagna fino alla profondità di 14 m, sabbie fini da 14 a 19 m e sabbie medie da 19 m a fondo foro;
- i dati di perforazione confermano l'attribuzione del corpo idrico intercettato dai pozzi al Complesso acquifero A1, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello

studio Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna (RER-ENI, 1998), e la sua idoneità per l'utilizzo previsto; si tratta di acquifero confinato in pressione con livello statico alla profondità di circa 1 m dal p.c.;

RICHIAMATI i contenuti degli atti di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determine di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-4611 del 11/09/2018 e DET-AMB-2019-5916 del 19/12/2019) in riferimento alla regolarità del procedimento amministrativo e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione di acque sotterranee in esame, ed in particolare:

- l'avviso pubblicato sul BURERT n. 48 del 7/03/2018 col quale è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto a seguito del quale non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- la richiesta di parere inviata da questo Servizio ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 alla Provincia di Modena con nota prot. n. PGFE/2018/1601 del 8/02/2018;
- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Modena in data 13/02/2018 ed acquisito da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/1799 del 13/02/2018;
- le verifiche effettuate in applicazione della “Direttiva Derivazioni” ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, in base alle quali l'utenza richiesta è risultata compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico non pregiudicando il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATA la congruità dei quantitativi idrici richiesti secondo i criteri definiti dalla DGR 1195/2016: “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

RILEVATO CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richieste rientrano nelle tipologie di cui alla lettera f) e alla lettera d) dell'art. 152, comma 1, della LR 3/1999 – rispettivamente per l'uso zootecnico e per l'irrigazione del verde aziendale – i cui importi base sono definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;
- per quanto riguarda in particolare l'uso zootecnico, alla luce della documentazione fornita dalla Ditta e dei criteri definiti dalla DGR 1225/2001, risulta applicabile il canone relativo all'uso igienico di cui alla lettera f), comma 1, dell'art. 152 della LR 3/1999;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione per un importo pari ad una annualità del canone, ai sensi della LR 3/1999;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2019-5916 del 19/12/2019);
- che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2029 nei limiti dei quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente in data 7/05/2020 (assunta agli atti con prot. n. PG/2020/67599 del 8/05/2020);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2020/67599 del 8/05/2020;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta individuale Golinelli Giacomo (C.F. GLNGCM86M29A944N, P.IVA 03192930364) con sede in Via Statale Nord n. 116 nel Comune di Mirandola (MO), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e irrigazione verde aziendale precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite i due pozzi realizzati in Via Cavo 23/A, nel Comune di Mirandola (MO), su terreni censiti al Foglio 78, Mappale 45 (ex mappale 39) del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=670402, Y=974420 (pozzo 1) e X=670422, Y=974416 (pozzo 2);
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile dai due pozzi è pari a 5 l/s e che il volume massimo complessivamente prelevabile è pari a 12.000 mc/anno;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento gli strumenti per la misura dei volumi idrici prelevati dai pozzi (contaltri);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura dei singoli contatori al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2029 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;

- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di tutela delle risorse idriche;
- j) di stabilire che il canone per l'annualità 2020 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 329,78 (dei quali 164,89 € per l'uso zootecnico e 164,89 € per l'uso irrigazione verde aziendale) e che l'importo dovuto per il periodo di validità della presente concessione (maggio – dicembre) è pari a € 219,85, somma che è stata versata in data valuta 4/05/2020 tramite bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara”;
- k) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 329,78 mediante bonifico bancario effettuato in data valuta 4/05/2020 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2021 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, prendendo a riferimento il canone per l'intera annualità precedente (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le ricevute dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio;
- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Marina Mengoli e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE
Dott.ssa Marina Mengoli
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico e irrigazione verde aziendale in Via Cavo nel Comune di Mirandola (MO), richiesta dall'Azienda Agricola Golinelli Giacomo (C.F. GLNGCM86M29A944N, P.IVA 03192930364) con sede legale in Via Statale Nord n. 116 nel Comune di Mirandola (MO), Procedimento cod. n. FE17A0030.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo dei due pozzi indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima derivabile di 5 l/s** e per un **volume massimo complessivo annuo di 12.000 mc.**

I due pozzi dovranno essere utilizzati in modo alternativo con una portata massima di 5 l/s per entrambi.

I quantitativi di cui sopra sono destinati a soddisfare i fabbisogni dell'allevamento di suini di proprietà del richiedente per gli usi di seguito indicati:

- 8.500 mc/anno ad uso zootecnico
- 3.500 mc/anno ad uso irrigazione verde aziendale

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, durante l'intero anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite i due pozzi realizzati in Via Cavo 23/A nel Comune di Mirandola (MO), su terreni censiti al Foglio 78, Mappale 45 (ex mappale 39) del Catasto Fabbricati comunale ed individuati dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=670402, Y=974420 (pozzo 1) e X=670422, Y=974416 (pozzo 2).

Le caratteristiche tecniche di entrambi i pozzi, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 25 m
- diametro 125 mm (esterno)
- materiale pozzo PVC
- tratto filtrato da – 20 a – 25 m
- pompa sommersa LOWARA 16GS40
- potenza 4 kW
- portata massima 5 l/s
- teste pozzo all'interno di pozzetti interrati delle dimensioni di 100 x 100 x 80 cm con coperchio in lamiera

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è assentita fino al 31/12/2029, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta a questo Servizio entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima della scadenza dandone comunicazione scritta a questo Servizio, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data della comunicazione di rinuncia.

ART. 4 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo indicato nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

Il canone è dovuto anche nel caso in cui il concessionario non faccia uso, in tutto o in parte, dell'acqua concessa.

Detto canone è soggetto ad adeguamenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT o a rideterminazioni disposte mediante deliberazione di Giunta Regionale. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere annualmente al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno o sul sito di ARPAE al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3679.

I versamenti andranno effettuati sul c/c postale n. 1018766582 intestato a “Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara” tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

ART. 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di funzionamento i contatori installati per la misurazione dei volumi d'acqua estratta, in modo da consentirne il controllo e l'agevole lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi annui prelevati dai pozzi e la lettura dei contatori al 31/12 dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Autorità di Bacino competente per territorio (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) ai sensi della DGR 1195/2016.

Vista la vicinanza tra i due pozzi, questi andranno utilizzati in maniera alternativa, evitando l'attivazione contemporanea delle pompe.

Si evidenzia la necessità di mettere in atto tutte le possibili misure di risparmio idrico previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico. A tale riguardo si specifica che la presente concessione è assoggettata alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE in fase di aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino del Po. In tale ambito potranno essere richiesti al concessionario ulteriori monitoraggi e potranno essere stabiliti ulteriori vincoli ai prelievi concessi.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo - ivi compresa la sostituzione/modifica delle pompe - o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, motivando la necessità dell'intervento, al Servizio concedente per la preventiva autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dei pozzi il cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7) con le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE17A0030**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Sarà cura del concessionario provvedere alla manutenzione od alla sostituzione del cartello, qualora necessaria.

L'opera di prelievo deve essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

ART. 7 – CHIUSURA DEI POZZI E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Alla scadenza della concessione, qualora il concessionario non intenda continuare ad esercitare la derivazione, e comunque nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese alla chiusura dei pozzi, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio.

La chiusura dei pozzi dovrà avvenire con modalità tali da impedire possibili fenomeni di inquinamento della falda e garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 8 – REVOC/DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze che ne determinano la decadenza ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsti dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.